



*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

Ufficio legislativo e di Monitoraggio Normativo

L'Ufficio legislativo del CUP – Comitato unitario professionisti, riunito in Roma, presso la sede del CUP, in data 13 aprile 2017 presenti alla riunione i seguenti esperti: Prof. Giuseppe Colavitti (coordinatore), Avv. Marina Chiarelli (consulente CUP), Prof. Gianluca Bertolotti (Ufficio studi CNF), Avv. Nicola Cirillo (Ufficio studi CNF), Avv. Riccardo Cremonini (Ufficio studi CNF), Avv. Pierfederico De Filippis (consulente Ordine Nazionale Biologi), Avv. Carlo Piccioli (consulente Federazione Nazionale Tecnici Sanitari Radiologia Medica), Avv. Pasquale Staropoli (Fondazione studi CNOCL), Dott. Ennio Bartolotta (direttore uffici CN giornalisti), sentito il relatore prof. Gianluca Bertolotti, ha formulato le seguenti

Osservazioni in merito alla (presunta) questione del fallimento del professionista, nonché in merito alla c.d. procedura di allerta

- **Note a margine del ddl AS 2681 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”-**

(scheda Ufficio legislativo CUP n. 3/2017)

1. E' evidente, e più volte palesemente manifestato, l'intento dell'ultimo disegno di legge delega (quello elaborato dalla commissione c.d. Rordorf) per la riforma del sistema delle procedure concorsuali (attualmente al Senato, **A.S. n. 2681**), di regolare compiutamente tutte le ipotesi nelli quali un debitore – a prescindere dalla sua natura giuridica, e dunque a prescindere dalla sua natura di debitore c.d. civile, ente collettivo, impresa, professionista e via dicendo, con esclusione dei soli enti pubblici – versi in uno stato di crisi o sia insolvente.

Si spiegano così i principi di delega che esplicitamente includono la riforma della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n.3 (art.1) e, in particolare, la previsione di cui alla lettera e) dell'art. 2, secondo cui il legislatore delegato dovrà <<assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici>>.

In tale scenario l'unica eccezione riguarda l'esclusione della disciplina della amministrazione straordinaria, segnalata dalla circostanza che, rispetto al ddl originario, quello contenuto nell'attuale AS 2681,



*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

non discorre più di riforma “organica”.

Ad ogni modo, e salva dunque la ricordata eccezione dell'amministrazione straordinaria, era comunque inevitabile che - in ragione dell'obiettivo perseguito e in considerazione del fondamentale rilievo (sociale ed economico) delle professioni intellettuali - oltre che della circostanza che le stesse rappresentano all'evidenza una “categoria” diversa dal debitore civile e dall'imprenditore, il ddl in esame le includesse esplicitamente (si veda il citato art.2, let.e).

2. I principi di delega, tuttavia, sono chiari nell' affidare al legislatore delegato il compito di regolare le diverse categorie di debitori con regole differenti tra loro e che tengano conto della diversa natura di tali categorie, dal momento che, dopo aver stabilito che occorre assoggettare al procedimento dello stato di crisi o di insolvenza <<ogni categoria di debitore>>, si aggiunge: <<tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'art.9 della presente legge>> (si osservi che l'art.9 disciplina appunto il sovraindebitamento).

Con la conseguenza che l'inclusione del professionista intellettuale nel perimetro del ddl non può in alcun modo intendersi come equiparazione all'impresa, né può ragionevolmente sostenersi, stando le formule adottate dal ddl, alcuna interpretazione in tal senso. Altro e diverso problema sul quale, tuttavia, al momento non si possono formulare previsioni è se il legislatore delegato, noncurante dell'eccesso di delega intenda scrivere norme che, con riferimento alla crisi e alla insolvenza, finiscano per equiparare le professioni regolamentate all'impresa.

Sul piano del ddl in esame, però, il problema qui esaminato non si pone: è lo stesso ddl che esplicitamente ribadisce che il professionista resta soggetto alle regole del c.d. sovraindebitamento(art.2, let. e) e non a quelle della liquidazione giudiziale (vecchio “fallimento”) che, invece, si applicano all'impresa.

3. Di più. Dalla citata previsione di cui alla lett. e) dell'art.2, infatti, emerge con chiarezza l'intento di includere quello che potrebbe definirsi “il piccolo imprenditore” nell'area del sovraindebitamento: quindi, semmai, è l'impresa che, al ricorrere di specifici parametri dimensionali, viene assimilata al debitore civile e non viceversa.



*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

Alla luce di tali considerazioni e dell'impostazione del ddl in esame, pare francamente arduo discorrere di una volontà di sottoporre il professionista intellettuale a quella che sarà la <<liquidazione giudiziale >> (e che ora è il fallimento).

4. Le stesse considerazioni dovrebbero indurre, sul piano sistematico, a respingere l'idea che la procedura c.d. di allerta regolata all'art. 4 dal ddl Rordorf, possa riguardare il professionista intellettuale nei termini e nei modi previsti con riferimento alle società.

Del resto, l'allerta trova la sua ragion d'essere, anche sul piano storico e negli ordinamenti che per primi l'hanno regolata, proprio con riferimento alle società.

Tuttavia, non si può fare a meno di constatare che sul piano esegetico, l'improvvida formulazione dell'art. 4 del ddl Rordorf (si pensi, fra l'altro, alla previsione che obbliga gli enti previdenziali a segnalare immediatamente il perdurare di inadempimenti di importo rilevante) potrebbe far sorgere il dubbio che, anche con riferimento al professionista intellettuale, possa attuarsi una procedura di allerta. E ciò sarebbe certamente inopportuno, a principiarsi dalla circostanza che i presidi di riservatezza della procedura sarebbero del tutto insufficienti e chi esercita una professione regolamentata si troverebbe esposto al rischio reputazionale riveniente dalla conoscenza del suo stato di crisi nel territorio ove esercita la professione. In via esemplificativa il professionista potrebbe essere esposto al rischio di una siffatta conoscenza da parte delle autorità giudiziarie davanti alle quali esercita le proprie funzioni nell'interesse dei clienti.

Per tali ragioni, si deve valutare attentamente, anche per le possibili ricadute "politiche", se proporre un emendamento che esplicitamente chiarisca l'inapplicabilità dell'art.4 alle professioni regolamentate.

5. Infine, dal momento che eventuali obblighi di segnalazione della crisi dei professionisti andrebbero assolti nei confronti degli organismi di composizione delle crisi, andrebbero valutati con il massimo rigore i requisiti dei professionisti che li compongono, non soltanto sul piano della competenza e riservatezza, ma anche su quello delle responsabilità e in più in generale delle sanzioni per il caso di divulgazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale di soggetti in crisi.

Al riguardo non può non segnalarsi criticamente come la vigente disciplina di rango secondario in materia di requisiti per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi presso gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (DM giustizia 24 settembre 2014, n. 202, adottato ai sensi dell'art. 15



*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal d.l. 179/2012) prevede che “agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti (...)” (art. 4, comma 7, DM cit), e che il Consiglio di Stato ha di recente respinto un ricorso volto a far valere la carenza di base legale per una siffatta previsione e le altre criticità che comporta l’assunzione delle delicate funzioni in esame da parte di soggetti privi di responsabilità disciplinare e non sottoposti all’obbligo di segreto professionale (Cons. Stato 23 marzo 2017, n. 1318, su ricorso promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pistoia).

L’Ufficio legislativo segnala pertanto quanto sopra ai fini della motivazione di un’eventuale proposta di sottrazione delle professioni all’ambito applicativo delle procedure di allerta, e/o ai fini dell’eventuale assunzione di iniziative volte a segnalare la problematica al Ministero della giustizia.